

Bruxelles, 10 maggio 2019  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0172(COD)

---

---

8741/19  
ADD 1

CODEC 994  
ENV 439  
MI 390  
IND 153  
CONSOM 152  
COMPET 361  
MARE 10  
PECHE 212  
RECH 231  
SAN 225  
ENT 124  
ECOFIN 434

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso"**

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Pur prendendo atto dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione, la Commissione si rammarica che tale giustificazione non sia oggetto di un considerando.

**Dichiarazione della Commissione sui ritardi per l'adozione  
di taluni atti di esecuzione e orientamenti**

La Commissione si rammarica dei tempi ristretti per l'adozione degli atti di esecuzione e degli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 11 bis ed esprime preoccupazione sulla possibilità di rispettare tali scadenze.

**Dichiarazione della Commissione sulla definizione di plastica biodegradabile**

Per quanto riguarda il concetto di biodegradabilità, la Commissione svolgerà il compito di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera d) della direttiva sulla base del mandato specifico contenuto in tale articolo.

---